



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 304

Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe - restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-304-differenze-rispetto-alla-dichiarazione-per-esportazione-di->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

